

La restituzione di somme precedentemente pagate da chi ha ricevuto false fatture, non richiama il reato di **riciclaggio** perché gli importi *non rappresentano il profitto del reato fiscale e quindi non di provenienza illegale* (sentenza **Corte di Cassazione seziona 2 penale n.30206/2020**).

Il **Giudice** di Primo grado emetteva sentenza di proscioglimento verso alcune persone imputate di **riciclaggio e reimpiego (art.648bis-648ter Codice penale)** per assegni che un coimputato in emissioni di fatture false, consegnava ad altri imputati per giustificarne gli importi fittizi.

Secondo lo stesso **Giudice** *le somme non costituiscono il profitto del reato fiscale che va individuato nel risparmio fiscale. Di conseguenza la gestione degli assegni (riconsegna tramite girata/sostituzione con assegni circolari) non integra il reato di riciclaggio e reimpiego perché tali illeciti avrebbero dovuto avere come oggetto il profitto del reato fiscale.*

La **Cassazione** con la *sentenza depositata*, confermava la decisione del **Giudice** Primo grado. Pur confermando che *il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false (art.2 Dlgs.74/2020) sia costituito dal risparmio di imposta, non costituiscono reato, invece, le somme fittiziamente fatte pervenire per dare l'idea di veridicità all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Perciò, non trattandosi di somme di provenienza illegale, non si configura il reato di riciclaggio.*

Si tratta, ormai, di un orientamento consolidato, vedasi infatti **Cassazione 41499/2013** secondo la quale *non integra il reato di riciclaggio l'operazione di versamento sul proprio conto bancario di un assegno a fronte del pagamento di una fattura, con il successivo prelievo di una parte della somma versata con la restituzione all'emittente il titolo per ostacolare l'identificazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.*